

NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE
CURIA MERCATORUM
Centro di Mediazione ed Arbitrato

Prime riflessioni sull'incontro informativo in mediazione: fin dove è informazione e quando diventa vera e propria mediazione?

Avv. Vanessa Spoladore
*Mediatore di Curia
Mercatorum
Avvocato in Treviso*

Tra le novità introdotte in tema di mediazione con il D.L. n. 69/2013 (cd. Decreto del Fare) poi convertito nella L. n. 98/2013 vi è l'attività di informazione che il Mediatore è chiamato a fornire alle parti assistite dai rispettivi legali nel primo incontro, quindi prima che abbia inizio la vera e propria mediazione.

È questa un'opportunità che il legislatore ha inteso dare alle parti coinvolte in un conflitto per ricevere gratuitamente informazioni sulla mediazione, ma è altresì un'occasione per conoscere il Mediatore scelto dall'Organismo di mediazione per la procedura e sentire dallo stesso quale sia il suo ruolo nonché lo scopo della mediazione.

Il Mediatore quindi spiegherà che la mediazione è una procedura rispettosa della volontà delle parti in cui, quale terzo imparziale e indipendente, egli non è chiamato ad esprimere giudizi o a decidere la controversia (come farebbe un giudice o arbitro), ma unicamente ad aiutare le parti in conflitto ad affrontare le questioni che le vedono avversarie facilitando la comunicazione tra loro delle reciproche ragioni, al fine di fare chiarezza e quindi trovare delle possibili soluzioni che soddisfino tutti gli interessi in gioco.

Nell'introduzione del Mediatore sarà altresì specificato che nell'intero procedimento è garantita la massima confidenzialità e riservatezza su tutto quanto discusso, per cui le parti saranno pienamente libere di esprimersi e affermare il proprio diritto ad autodeterminarsi rispetto ad una data questione controversa.

Spetterà poi al Mediatore chiarire che la conclusione della procedura di mediazione



Foto: l'avvocato Vanessa Spoladore, mediatore civile e commerciale iscritta nell'elenco ministeriale di Curia Mercatorum

IN QUESTO NUMERO

Prime riflessioni sull'incontro informativo in mediazione: fin dove è informazione e quando diventa vera e propria mediazione?
(Vanessa Spoladore)

p. 1

I limiti della compromettibilità in arbitri nell'arbitrato societario (seconda parte)
(Massimo Zappalà)

p. 2

Clausole standard Curia per la mediazione e l'arbitrato

p. 8

I limiti della compromettibilità in arbitri nell'arbitrato societario (seconda parte)

Avv. Massimo Zappalà
Componente della Corte per
la risoluzione delle
controversie di
Curia Mercatorum
Avvocato in Treviso

Si conclude con questa seconda parte la pubblicazione, iniziata nel precedente numero della Newsletter, dell'articolo dell'avvocato Massimo Zappalà, componente della Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.

Controversie arbitrabili ed oggetto dell'«arbitrato societario»

Il dato normativo di riferimento

Al fine di correttamente individuare le controversie compromettibili nell'«arbitrato societario», è necessario circoscrivere l'ambito oggettivo di applicazione attraverso una lettura congiunta degli articoli 34, 35 e 36 del d.lgs. n. 5/2003.

In particolare dovrà aversi riguardo al combinato disposto:

(i) dell'art. 34, comma 1, ove viene stabilita la possibilità di devolvere in arbitrato le «controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale»;

(ii) dell'art. 34, comma 4, il quale integra il perimetro fissato dal primo comma della medesima norma disponendo la compromettibilità delle «controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa [la clausola arbitrale], a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro»;

(iii) dell'art. 34, comma 5, ove viene precisato come «non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero»;

(iv) dell'art. 35, comma 5, ove viene prevista la possibilità di devoluzione «in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari»; ed infine

(v) dell'art. 36, comma 1, nel quale è precisato come «Anche se la clausola

compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari».

Fissato quanto disposto dalle norme che precedono, il tema dei limiti oggettivi dell'«arbitrato societario» rimane ancor oggi piuttosto scivoloso, attesa l'inevitabile difficoltà, proprio nel contesto societario, di cristallizzare una precisa linea di confine tra diritti disponibili e diritti indisponibili (1). Sul punto la giurisprudenza ha più volte ribadito il proprio approccio attraverso pronunce di tipo restrittivo nelle quali non ha ritenuto arbitrabili le controversie legate ad interessi della società o della collettività dei soci (2).

Le tesi interpretative

Da un punto di vista normativo deve innanzitutto rilevarsi come il riferimento alla disponibilità del diritto sotteso come elemento qualificante l'arbitrabilità della fattispecie si ritrovi unicamente nel primo comma dell'art. 34. Lo stesso, infatti, non viene richiamato tanto nell'ipotesi di controversie che involvano organi sociali, tanto in quelle aventi ad oggetto le delibere assembleari (3). Un tanto sebbene la legge delega avesse espressamente autorizzato l'introducibilità di clausole compromissorie in deroga agli artt. 806 e 808 c.p.c. e, per l'effetto, avesse così legittimato le stesse a conoscere anche di questioni non soggette a transazione (4).

Superando l'apparente contraddizione autorevole dottrina ha ricavato una lettura del combinato disposto delle norme qualificanti l'oggetto dell'«arbitrato societario» ai sensi della quale il *discrimen* dei «diritti disponibili» di cui al primo comma dell'art. 34 d. lgs. 5/2003 debba considerarsi riferibile unicamente alle controversie fra soci o fra soci e la società.

¹ Basti pensare alle ripercussioni delle controversie societarie oltre i confini della compagine sociale (si pensi ai creditori sociali), nonché alla plurilateralità del rapporto nelle liti sociali, che spesso produce effetti anche nei confronti di soci che non partecipano al giudizio arbitrale.

² Cfr., inter alia, Trib. Novara, 20 aprile 2010, in *Società*, 2010, 909 ss.; Trib. Prato 19 marzo 2009, n. 319, in *Riv. arb.*, 2009, 323 ss.; Trib. Milano 30 aprile 2008, in *Società*, 2008, 1944 ss.

³ A sommo avviso di chi scrive proprio quest'ultima avrebbero bisogno di una disciplina maggiormente lineare in ragione del dato statistico che le vede quali principali liti societarie.

⁴ Cfr. l'art. 12 della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 ove viene espressamente stabilito che la riforma «può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile». La citata previsione non è stata recepita in toto dal legislatore delegato cosicché, ad oggi, la materia indisponibile rimane ancora incompromettibile. Sulla facoltà di cui alle legge delega v. in particolare G. Ruffini, *Arbitrato e disponibilità dei diritti nella legge delega per la riforma del diritto societario*, in questa *Judicium*, 2002, 133 ss.; ID., *Il nuovo arbitrato per le controversie societarie*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2004, 499 ss.; F.P. Luiso, *Commento sub art. 34 d. lgs. 17 gennaio 2003*, n. 5, in *Il nuovo processo societario*, a cura di F.P. Luiso, Torino 2006, 562 ss.; S. Chiarloni, *Appunti sulle controversie deducibili in arbitrato societario e sulla natura del lodo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2004, 127 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, *La convenzione arbitrale nelle società dopo la riforma*, in *Riv. trim. dir. proc.*, 2003, 932 ss.

⁵ Di questo avviso mi sembrano E.F. Ricci, *Il nuovo arbitratore societario*, cit., 520 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, *La convenzione arbitrale nelle società dopo la riforma*, cit., 942 ss. Per tutti valga riportare la lucida sintesi di G. Della Pietra, op. cit., 235: «1) in chiave concettuale è possibile distinguere fra giudizi su diritti relativi al rapporto sociale, nei quali l'interesse del socio è immediato e diretto, dai giudizi che hanno ad oggetto la validità di delibere assembleari, in cui quello stesso interesse è mediato e indiretto. Sul piano letterale le disposizioni del titolo V (art. 34, comma 1°, art. 35, comma 5°, art. 36, comma 1°) sembrano coltivare quella distinzione; 2) ai sensi dell'art. 36, comma 1°, «anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, comma 2°, c.p.c. quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari». Se l'impugnativa di delibere non si ritiene sempre arbitrabile, riesce difficile spiegare perché la materia si sottrae alla regola propria dell'arbitrato su diritti disponibili per essere equiparata a quella propria delle questioni che a mente dell'art. 806 non possono formare oggetto di convenzione arbitrale; 3) la soluzione si armonizza con la non lieve revisione del settore dell'impugnazione delle delibere assembleari operata dal d. leg. n. 6/2003, sostanzialmente volta a ridurre il rilievo e la portata dei vizi delle delibere assembleari. Maggiore tipizzazione dei casi d'invalidità, riduzione dell'area della nullità a favore dell'annullabilità, riduzione del novero dei soggetti legittimati ad esercitare l'azione di annullamento, fissazione di un termine anche all'azione di nullità, previsione di casi di sanatoria della nullità stessa, mostrano la tendenza a ridimensionare l'area e le conseguenze dei vizi d'invalidità, con l'indiretto e forse auspicato effetto di circoscrivere (se non proprio eliminare) la potenziale indisponibilità della corrispondente materia. Ben si sposa con questa visione una lettura delle disposizioni in tema di arbitratore che, spazzando il campo dalle disquisizioni che fin qui hanno impegnato la giurisprudenza, rende compromettibile l'impugnazione delle delibere senza distinguere fra oggetto e oggetto, fra annullabilità e nullità, fra interesse dei soci e interesse della società, e fra interesse di questa e interesse dei terzi».

⁶ In giurisprudenza, questo senso, si registra la posizione del Trib. Napoli, 8 marzo 2010, in *Società*, 2010, 1510 ss. con nota di S. Izzo, il quale fonda il proprio ragionamento sul combinato disposto degli artt. 35 e 36 d.lgs. 5/2003: «in quanto entrambe le disposizioni non solo non richiedono il requisito della disponibilità, ammettendo la devoluzione ad arbitri delle impugnazioni di delibere in via generale, ma recepiscono espressamente la condizione posta dalla legge delega per l'arbitrabilità di controversie in materia non disponibile (in quanto non transigibile), attraverso la previsione del divieto di equità e la relativa impugnabilità del lodo per violazione di legge».

⁷ In argomento v. P.L. Nela, *Il nuovo processo societario*, cit., 943 ss, il quale esemplifica come segue: «se, ad esempio, un socio propone nei confronti della società una azione avente ad oggetto un contratto per fornitura di servizi dalla società al socio, il rapporto dedotto in giudizio avrebbe di sociale solo il dato, invero, causale, di essere sorto fra la società e chi, ad altro titolo, ha anche la qualità di socio. Con riferimento a questo rapporto certamente non opererebbe la clausola compromissoria».

⁸ Così E.F. Ricci, *Il nuovo arbitratore societario*, cit., 523 ss.; S. Chiarloni, *Appunti sulle controversie deducibili in arbitratore societario e sulla natura del lodo*, cit., 124 ss.; F. Corsini, op. loc. cit., 1285. *Contra* Trib. Milano, 6 maggio 2003, in *Giustizia a Milano*, 2003, 54 ss..

⁹ Magistralmente esemplificata da M. Bove, op. cit., secondo il quale «la dicotomia diritti disponibili/diritti indisponibili non va confusa con la distinzione tra norme derogabili e norme inderogabili. La sussistenza di un diritto indisponibile pone problemi diversi rispetto a quelli relativi alla vigenza di una norma inderogabile. La norma inderogabile non può essere messa fuori gioco da un accordo privato, perché l'ordinamento vuole che essa trovi la sua concretizzazione, ma non è escluso che dai verificarsi di detta concretizzazione derivi la nascita di un diritto disponibile (come, ad esempio, la norma che disciplina il riparto degli utili tra i soci è inderogabile, ma il diritto agli utili concretamente nato è disponibile)». In argomento v. anche G.F. Ricci, *Dalla «transigibilità» alla «disponibilità» del diritto. I nuovi orizzonti dell'arbitratore*, in *Riv. arb.*, 2006, 267 ss.; F. Ungaretti *Dell'Immagine. Note su indisponibilità dei diritti, inderogabilità della normativa ed impugnazione delle delibere assembleari*, in *Riv. arb.*, 2009, 329 ss.; F. De Santis, *Inderogabilità della norma, disponibilità del diritto ed arbitrabilità delle controversie societarie*, in *Giur. Merito*, 2008, 2254 ss.; P. Licci, *L'ambito di applicazione, in Osservatorio sulla mediazione civile e commerciale*, a cura di G. Scaccia e R. Tiscini, in *Notarilia*, 2011, 58 ss..

¹⁰ Così un recentissimo arresto del Trib. Milano, 10 maggio 2013, in *www.giurisprudenzadelleimprese.it* «Non va confusa la inderogabilità delle norme, quali - per altro con alcuni significativi spazi di discrezionalità - quelle sul bilancio, con la indisponibilità dei diritti che ne nascono: la inderogabilità significa che l'ordinamento esige la applicazione di determinate discipline, eliminando spazi di autonomia privata, la quale può solo aderire o meno ad uno schema processuale prefissato. La indisponibilità significa che il privato non può con il proprio consenso o dissenso determinare la applicazione di un diritto, come avviene ad esempio in materia di filiazione. In questo senso se inderogabile è la norma, il diritto che ne nasce può essere disponibile, come sono inderogabili, a titolo di esempio, le norme di tutela dell'acquisto del consumatore, senza che ciò significhi che il suo acquisto sia un atto indisponibile, anzi la inderogabilità è posta proprio a tutela del suo atto volontario di acquisto. In materia societaria vi sono poi materie inderogabili e indisponibili - ad esempio la società a oggetto illecito che non può essere stipulata a pena di nullità - ma così non è per il bilancio, laddove il socio è chiamato a dare, o negare, il proprio consenso al progetto predisposto dagli amministratori».

¹¹ Il quale sembra imporre agli arbitri di applicare norme inderogabili proprio qualora la lite sia disciplinata da tali norme.

Ciò implica che, secondo tale impostazione, le impugnative delle delibere assembleari rimarrebbero in ogni caso compromettibili ⁽⁵⁾⁽⁶⁾.

In questa prospettiva, tuttavia, mi sembra permanere un contesto piuttosto incerto per quelle liti in cui sono parte amministratori, liquidatori e sindaci.

Maggiormente decisive appaiono, invece, le argomentazioni della diversa teoria secondo la quale la verifica della disponibilità del diritto debba residuare anche in ipotesi di impugnativa di delibere assembleari. Tale impostazione rappresenta, di certo, un percorso più ostico poiché necessita di una preventiva qualificazione del concetto di «*diritti disponibili relativi al rapporto sociale*» proprio in un contesto, quello riferito a dette fattispecie assembleari, ove, in ragione dell'intreccio di interessi di carattere generale (o più semplicemente diffuso), risulta difficile determinare con certezza una linea di confine tra disponibilità ed indisponibilità. Muovendo dalla semplice lettura del dato normativo si desume come le controversie arbitrabili non possano risultare qualificate da una semplice riconducibilità ai soci e/o alla società delle relative fattispecie, ma debbano invece possedere una vera e propria connotazione oggettiva di carattere societario ovvero inerire al «*rapporto sociale*» ⁽⁷⁾. Seguendo tale argomentazione la dottrina è giunta a ritenere, ad esempio, che le controversie riguardanti patti parasociali e cessioni di quote fra soci e fra soci e terzi non debbano considerarsi oggetto di arbitratore societario ⁽⁸⁾. Ciò non toglie che, astrattamente, possano divenire arbitrabili anche tali controversie, tuttavia, in questi casi, la disciplina applicabile non potrà derivare dal d.lgs. n. 5/2003.

Fissato detto riferimento al «*rapporto sociale*», deve tentare di chiarirsi la definizione di «*diritti disponibili*». Superata l'associazione tra indisponibilità dei diritti e inderogabilità della norma ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾ (la quale sconta altresì una contraddizione con il disposto dell'art. 36 d.lgs. 5/2003) ⁽¹¹⁾, deve evidenziarsi come la giurisprudenza maggioritaria rimanga ancorata alla tesi in forza della quale al fine di stabilire quali siano le controversie arbitrabili debba aversi riguardo ai cd. «*interessi coinvolti*». Qualora quest'ultimi siano riferibili al singolo socio la lite risulterà pienamente compromettibile, diversamente qualora detti interessi riferiscano alla collettività dei soci o dei terzi, la lite dovrà essere promossa attraverso il ricorso alla giurisdizione ordinaria. Tale tesi è stata fissata da un'importantissima sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, 23 febbraio 2005, n. 3772 la quale ha stabilito che: «Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, per altro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio d'esercizio».

¹² Sostenere la compromettibilità della lite unicamente qualora le fattispecie deferite non implicino la violazione di norme poste a presidio di interessi collettivi (tanto di soci quanto di terzi) non pare soluzione di piena soddisfazione, in particolare avuto riguardo al fatto che praticamente ogni vicenda societaria vede il coinvolgimento di interessi ultra individuali.

¹³ V. in argomento I. Capelli, *Profili sostanziali dell'arbitrato societario*, in Av.Vv., (a cura di P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca), *Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze*, Studi in onore di G. Zanarone, Torino, 2011, 149-210.

¹⁴ In questo senso Trib. Belluno, 8 maggio 2008, in *Giur. merito*, 2008, 9, 2252, con nota di De Santis e, in dottrina, A. Zoppini, *I "diritti disponibili relativi al rapporto sociale" nel nuovo arbitrato societario*, in *Riv. soc.*, 2004, 1174 ss..

¹⁵ Oltre a recepire anche qualche ipotesi precedentemente ricondotta allo schema dell'inesistenza. Cfr. sul punto C. Ferri, *Le impugnazioni di delibere assembleari. Profili processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ., suppl.* fascicolo I, 2005, 55.

¹⁶ Cfr. art. 2377, comma 6, c.c.

«L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo».

¹⁷ Ovvero dai soci assenti, dissenzienti od astenuti (quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito), dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

¹⁸ Cfr. art. 2377, comma 8, c.c.

«L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto».

¹⁹ V. art. 2379, comma 1, c.c..

²⁰ Ovvero entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.

²¹ Cfr. 2379 ter c.c.: «Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita».

²² Cfr. art. 2379 bis c.c.: «L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea. L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione».

²³ In forza del rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 2379 c.c. all'art. 2377 c.c..

Tuttavia tale impostazione restrittiva, sebbene autorevolmente sostenuta, mi pare decisamente svilente rispetto alle possibilità offerte dall'articolato normativo in materia di arbitrato societario ed, in particolare, rispetto alle finalità sottese alla legge delega.

Quest'ultima, come già anticipato, ma giova ribadirlo, aveva chiaramente previsto che gli statuti delle società potessero contenere clausole compromissorie «anche in deroga agli articoli 806 e 808 codice di procedura civile», in questo modo superando il binomio arbitrato versus diritti disponibili.

Ritenere escluso il ricorso alla competenza arbitrale unicamente in ragione del coinvolgimento di interessi superindividuali mi pare una lettura chiaramente contraria alle intenzioni del Legislatore Delegante e, di fatto, una sentenza di condanna per l'efficacia del complesso di norme dedicate all'arbitrato dal d.lgs. 5/2003 (12).

Non vi è chi non veda, infatti, come la controversia sociale sia terreno sul quale di intersecano, fisiologicamente, interessi soggettivi ed interessi collettivi che travalicano quelli dei singoli soci (13). Ciò posto il concetto di disponibilità - oltre ad essere naturalmente influenzato tanto da indici intrinseci alla singola fattispecie (quale è, ad esempio, l'assoluta personalità del diritto), quanto da elementi estrinseci alla medesima (come la presenza del pubblico ministero o l'impossibilità di rinunciare o transigere la lite) - mi sembra debba essere qualificato attraverso un approccio maggiormente sostanzialista, attraverso cioè una contestualizzazione del medesimo nel complesso normativo di riferimento. In altre parole la disponibilità andrà valutata non in rapporto alla qualifica (personale o collettiva) degli interessi in gioco, ma unicamente in base alla natura dei diritti sottesi alla controversia nel contesto di riferimento, ovvero se i medesimi risultano, una volta contestualizzati, legittimamente cedibili e rinunciabili dai soggetti coinvolti. Dovrà pertanto aversi riguardo all'effettiva sussistenza di un reale divieto per le parti coinvolte di rinunciare (in tutto od in parte) al diritto sotteso alla lite.

In altre parole, qualora il diritto sottostante alla controversia non sia nella piena titolarità del soggetto agente oppure emerga, anche da un'analisi degli effetti di diverse norme dell'ordinamento, una limitazione alla libera disponibilità del diritto *de quo*, dovrà ritenersi che la controversia in parola non possa essere risolta tramite «arbitrato societario» (14).

Le impugnative delle delibere assembleari

Come anticipato, la propugnata interpretazione del requisito dei «diritti disponibili relativi al rapporto sociale», al fine di una legittima compromettibilità in arbitri, presuppone un'analisi della disciplina sostanziale di riferimento. E' fatto noto che le modifiche apportate dalla riforma del 2003 agli artt. 2377 ss. c.c. abbiano introdotto una rivisitazione degli schemi classici alle categorie del diritto civile della nullità e della annullabilità. Quest'ultima, invertendo i comuni principi civilistici, è divenuta categoria generale delle invalidità delle delibere assembleari, eccezionale ogni qual volta si riscontri una violazione della legge o dello statuto (15). La medesima è caratterizzata da (i) un termine di decadenza molto stretto (16); (ii) una legittimazione qualificata (17); nonché (iii) da una generica possibilità di sostituzione della delibera impugnata (18). A ciò aggiungasi come, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2378 c.c., il giudicante investito dell'impugnazione possa tentare una conciliazione tra le parti. La nullità, rispetto alla tradizionale impostazione civilistica, diverge in modo ancor più vistoso. La medesima infatti conosce, con la sola eccezione dell'invalidità delle «deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili» (19), (i) un termine prescrizione di anni tre (20) (od il minor termine previsto in ipotesi di aumento di capitale, riduzione ex art. 2445 c.c. od emissione di prestito obbligazionario) (21), (ii) una sanatoria attraverso interventi mirati (22) e (iii) la possibilità di vedersi sostituita con altra presa in conformità alla legge od allo statuto (23).

²⁴ In questo senso mi pare anche S. Izzo, *Disponibilità del diritto e limiti alla compromettibilità per arbitri*, in *Società*, 2010, 1518, nota a Trib. Napoli, 8 marzo 2010.

²⁵ Consultabile su *De Jure*.

²⁶ Il principio è stato confermato da altre due sentenze gemelle del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d'impresa, ovvero la n. 6595, pubblicata in data 10 maggio 2013, e la n. 6710 pubblicata in data 13 maggio 2013, entrambe consultabili su www.giurisprudenzadelleimprese.it nelle quali è stato affermato come «Si deve poi osservare come oggetto della azione sia una delibera, che è atto di per sé soggetto alla volontà delle parti: ne discende che la controversia sulla approvazione del bilancio riguarda un atto disponibile, se è vero, come è vero, che i soci possono approvare o non approvare il bilancio loro sottoposto e nel bilancio, come nella sua approvazione, si uniscono valori e criteri univocamente necessitati secondo legge ad aspetti lasciati alla volontà delle parti, quali ad esempio la rapidità degli ammortamenti, gli accantonamenti, entro certi limiti anche la valutazione degli assets e delle riserve, la destinazione degli utili. Vi sono in altre parole nel bilancio degli spazi di discrezionalità che rappresentano altrettanti aspetti disponibili, il che porta a concludere per la possibilità dell'arbitrato. Risulta pertanto non condivisibile l'affermazione che solo perché vi siano taluni principi inderogabili posti in materia di bilancio qualsiasi delibera che di questo tratti sia esclusa dal novero di quelle compromettibili». *Contra* V. Salafia, *L'arbitrato societario contrasti interpretativi*, in *Società*, 2011, 465; P. Balzarini, *Disponibilità del diritto e compromettibilità in arbitri delle controversie in tema di delibere di approvazione del bilancio*, in *Società*, 2011, 715 e G. Guizzi, *Note minime in punto di deliberazioni assembleari, invalidità del bilancio e compromettibilità in arbitri*, in *Società*, 211, 339.

²⁷ In senso contrario all'ammissibilità di un arbitrato societario irrituale, in dottrina, v. P. Biavati, *Il procedimento nell'arbitrato societario: prime riflessioni*, in *Riv. arb.*, 2004. A favore, invece, v. B. Sassani, B. Gucciardi, *Commento sub art. 35 d.lgs. n. 5 del 2003*, in *Comoglio, R. Vaccarella, Codice di procedura civile ipertestuale*, Torino, 2006, 3014 ss; E. Zucconi Galli Fonseca, *Modelli arbitrali e controversie societarie*, cit., 513 ss. In giurisprudenza cfr. Trib. Biella, 28 febbraio 2005, in *Giur. it.*, 2006, I, 101, che ritiene che «la nuova disciplina dell'arbitrato societario contenuta negli art. 34, 35, 36 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, non si applica agli arbitrati irrituali»; App. Napoli, 14 gennaio 2009, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, 3, 335, con nota di S. Cernato, che esclude che la nuova disciplina dell'arbitrato societario si applichi agli arbitrati irrituali. *Contra* Trib. Bari, 24 gennaio 2005, in *Sentenze di merito, Iuris data online*, Milano, 2007, ove viene affermato che «La disposizione di cui all'art. 34, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, sancisce, "a pena di nullità", che la clausola compromissoria deve conferire in ogni caso il potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, sia da riferire anche alla clausola compromissoria per arbitrato irrituale».

²⁸ La questione deve essere trattata tenendo in considerazione il disposto di cui all'art. 808 ter c.p.c. introdotto dall'art. 20 del d.lgs. n. 40 del 2006 ove si riscontra come anche l'arbitrato irrituale venga qualificato da una dimensione maggiormente processualistica rispetto al passato.

²⁹ In argomento v. E. Zucconi Galli Fonseca, *Arbitrato societario nell'applicazione della giurisprudenza*, in *Giur. comm.*, 2007, II, 957 il quale precisa come «se poi ci si cala nei profili endosocietari, si scopre che, dal raffronto fra il modello rituale e irrituale, emergono alcuni contrasti difficilmente sanabili: ad esempio, la garanzia di impugnazione per violazione di norme anche non inderogabili sancita dall'art. 36, e, per converso, l'immunità del lodo irrituale rispetto alla legge, quanto meno derogabile (sempre a patto che si ritenga applicabile l'art. 1423 c.c.)».

³⁰ Come mi sembra irrinunciabile in ragione dell'esplicita formulazione di cui al citato art. 35, comma 5, d.lgs. 5/2003.

La disciplina poc'anzi tratteggiata, in ragione (i) dell'ampio margine di autonomia negoziale riconosciuto agli aventi diritto; (ii) della possibilità di sanatoria e/o convalida dell'illegittimità eccepita; e (iii) della prescrivibilità dell'azione, mi pare possa far sostenere la piena deferibilità in «arbitrato societario» delle controversie riferite alle delibere assembleari (24).

Attraverso tale lettura anche l'inquadramento di un'impugnativa di delibera di approvazione di un bilancio che pretesamente violi i principi generali di cui all'art. 2423 ss. c.c., nello schema della nullità per illiceità dell'oggetto, potrà essere deferita in arbitrato in ragione delle caratteristiche della disciplina prevista proprio dall'art. 2379 c.c. e del disposto dell'art. 2434 bis c.c. il quale prevede, espressamente, un'ipotesi di sanatoria della delibera *de qua* in ipotesi di approvazione del bilancio successivo.

A sostegno della tesi sostenuta in questo intervento valga riprendere un recente arresto della Suprema Corte che, con ordinanza n. 15890, del 20 settembre 2012 (25), proprio in una fattispecie in cui era stata eccepita la nullità di una delibera societaria, ha ritenuto pienamente applicabile la clausola compromissoria osservando, in proposito, che nella novellata disciplina societaria vi è una generale sanatoria delle nullità «il che è indice evidente della non coincidenza tra l'ambito della nullità e l'area più ristretta dell'indisponibilità del diritto, dovendosi in quest'ultima area ricomprendersi esclusivamente la nullità insanabili, solo per le quali infatti, residue regime della "assoluta inderogabilità" e quindi della assoluta indisponibilità e non compromettibilità del relativo diritto» (26).

«Arbitrato societario» irrituale?

Tanto dottrina quanto giurisprudenza si sono a lungo interrogate sull'ammissibilità in materia societaria dell'arbitrato irrituale (27)(28). Lo spunto normativo in base al quale si è desunta l'applicabilità dell'arbitrato irrituale nella disciplina introdotta dal d.lgs. 5/2003 si ritrova al quinto comma dell'art. 35

ove si stabilisce che: «*la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile*».

Tale richiamo, a sommosso avviso di chi scrive, deve però essere contestualizzato nella più ampia disciplina di cui al citato d.lgs. 5/2003, in particolare ove la medesima all'art. 36, comma 1, precisa come: «*Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere le parti abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari*».

Di palmare evidenza il conflitto normativo nonché il chiaro *favor* della procedura per l'arbitrato rituale (29).

Senza pregiudizio delle diverse autorevoli tesi di cui si è dato conto in nota, sia concesso rilevare come sostenere la possibilità di un arbitrato societario irrituale (30) in un contesto speciale, nel quale la tipizzazione del processo sotteso è elemento qualificante, significhi, di fatto, ottenere un arbitrato irrituale ben differente dall'arbitrato irrituale di diritto comune. Lo stesso, infatti, qualora legittimamente applicato, risulterà ancor più regolamentato di quanto accada per l'arbitrato di diritto comune. Ciò posto mi pare che il corretto quesito da porsi non sia tanto se risulti configurabile o meno un arbitrato societario irrituale, ma piuttosto, se possa risultare di qualche utilità pratica tale opzione in ragione della sostanziale equiparazione del medesimo all'arbitrato rituale, alla luce

³¹ Coerente al principio costituzionalmente garantito del diritto all'azione.

³² Confermata, per tabulas, dall'utilizzo dell'avverbio «sempre».

³³ Coerentemente a quanto disposto ex art. 2378 c.c. (spec. comma 3) in tema di procedimento di impugnazione delle delibere assembleari.

³⁴ V. sul punto I. Pagni, *Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune in materia societaria dopo l'intervento della Cassazione n. 24867/2010 in Società*, 2011, 459.

³⁵ Cfr. Trib. Catania, 14 ottobre 2005, in *Giur. It.*, 2006, 1475; Trib. Napoli, 30 marzo 2005, in *Foro it.*, 2006, I, 2246; Trib. Milano, 4 ottobre 2005, in *Giur. Comm.*, 2006, II, 1128 ss. e, più di recente, Trib. Napoli, 6 febbraio 2012, in *Società*, 2012, 563 ss. con nota critica di S. Izzo, *Sulla sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari prima della costituzione del collegio arbitrale*.

³⁶ F.P. Luiso, *Appunti sull'arbitrato societario*, cit., 724-725; F. Corsini, *op. cit.*, 1298 ss.; E. Zucconi Galli Fonseca, *Arbitrato societario nell'applicazione della giurisprudenza*, cit., 954 ss..

³⁷ Cfr. Trib. Lucca, 27 novembre 2008, in *Riv. arb.*, 2008, 397 ss..

³⁸ Così da permettere di arginare tempestivamente gli effetti dannosi delle delibere self executing.

del disposto di cui all'art. 36.

Cenni sul potere cautelare di sospensiva

L'art. 35, comma 5, del d.lgs. 05/2003 stabilisce che «*La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera*».

La norma non brilla certo per chiarezza espositiva.

Tuttavia pare possibile leggere nella medesima: (i) una competenza *ante causam* e in corso di giudizio del giudice ordinario ⁽³¹⁾; (ii) una devoluzione al collegio arbitrale della misura cautelare purché il procedimento verta sulla validità delle delibere assembleari ⁽³²⁾ e (iii) la necessaria costanza del processo arbitrale per la legittimità del provvedimento cautelare ⁽³³⁾.

Fissato che il processo arbitrale societario potrà dirsi pendente quando il terzo soggetto investito del potere di nomina del collegio arbitrale riceva l'istanza di nomina ⁽³⁴⁾, da tale momento (e ciò indipendentemente dalla concreta nomina degli arbitri) sembrerebbe precluso il ricorso alla giudicante ordinario ⁽³⁵⁾.

Tale evidente *vulnus* nel processo è potenzialmente foriero di un arco temporale (spesso non brevissimo) nel quale le parti potrebbero ritrovarsi prive della tutela in via di urgenza. Al fine di supplire a tale lettura troppo restrittiva, e severamente ancorata al dettato normativo, dottrina ⁽³⁶⁾ e giurisprudenza ⁽³⁷⁾ sono arrivate ad ammettere la possibilità per le parti coinvolte, unicamente ne lasso di tempo intercorrente tra l'introduzione della domanda di arbitrato e l'effettiva instaurazione del collegio, di adire il giudice ordinario ex art. 700 c.p.c. ⁽³⁸⁾.

Conclusioni

All'esito del ragionamento espresso con il presente intervento ed a conferma dello stato evolutivo della procedura arbitrale societaria nell'ordinamento vigente, mi piace l'idea di citare le recenti conclusioni del Trib. di Milano, 10 maggio 2013, n. 6595, sezione specializzata in materia d'impresa: «*Milita in ogni caso a favore della compromettibilità anche il mutato inquadramento legislativo dell'arbitrato che non è più una alternativa "privata" di soluzione delle liti, ma può essere configurato come un sistema processuale alternativo: e in tal senso va considerata la (pur nominalistica) indicazione in tema di "competenza degli arbitri" di cui all'art. 819ter cpc e all'art. 817 cpc, nonché la più rilevante previsione (sempre contenuta nell'art. 819ter cpc) per la quale la sentenza del giudice che afferma la competenza dell'arbitro è impugnabile con regolamento di competenza, indicando così che si tratta di due sistemi processuali tra di loro contigui e non di rimedio "privato" contrapposto al rimedio pubblico tradizionale*».

con il raggiungimento di un accordo soddisfacente per i partecipanti sarà uno dei possibili esiti della mediazione che, proprio perché fondata sulla libera volontà, richiederà il consenso di tutti.

Ricevute queste informazioni le parti con i loro legali sono chiamati a dichiarare espressamente se intendono aderire alla mediazione e quindi entrare nel vivo della discussione sulla controversia, oppure decidere di chiudere l'incontro informativo scegliendo di non partecipare alla mediazione. Nella maggioranza dei casi le parti arrivano all'incontro di mediazione avendo già deciso con i loro legali se partecipare o meno alla mediazione, quindi ben prima dell'incontro informativo e di aver ascoltato il mediatore. Un'informazione sulla mediazione è infatti delegata anche all'avvocato che al momento del conferimento dell'incarico è tenuto (pena l'annullabilità del suo incarico) ad informare il cliente non solo dell'obbligatorietà della mediazione (quale condizione per procedere in giudizio) in alcuni casi, ma altresì della possibilità in generale di ricorrere alla mediazione per qualsiasi contenzioso.

È l'avvocato quale consulente di fiducia della parte che può innanzitutto indagare gli interessi in concreto del proprio cliente, anche diversi ed ulteriori rispetto a quelli specificamente contesi come ad esempio: l'interesse a mantenere o recuperare il rapporto (commerciale, familiare o lavorativo) con l'altra parte, oppure ad evitare una pubblicità commerciale negativa o a definire in tempi rapidi il contrasto insorto per le gravi conseguenze economiche che potrebbero derivare da un lungo contenzioso giurisdizionale.

Spetta quindi all'avvocato valutare con il cliente la possibilità di soddisfare questi interessi in giudizio ovvero la convenienza a tentare una mediazione con una composizione bonaria tra le parti, consigliando eventualmente di proporre o partecipare ad una procedura di mediazione come alternativa possibile e preliminare rispetto all'instaurazione del giudizio. Tale attività di consulenza è fondamentale per il cliente anche ai fini della mediazione, sia per decidere di parteciparvi e sia nel corso della mediazione stessa.

Altrettanto importante è l'assistenza dell'avvocato che accompagna il cliente in mediazione e che può quindi supportare con la propria consulenza ogni decisione che la parte si trova a prendere in mediazione. Evidentemente l'attività del legale per essere utile ed efficace richiede un'adeguata conoscenza dello "strumento" della mediazione, che non sempre rientra già nelle competenze dell'avvocato e che come qualsiasi altra competenza richiede

un minimo percorso di formazione ed esperienza.

Chiaramente diverso è l'approccio alla mediazione e la consapevolezza delle parti (così come dei legali che le assistono) nei casi in cui abbiano già avuto modo in precedenza di sperimentare in concreto la mediazione o abbiano acquisito una formazione in mediazione, dai casi in cui abbiano maturato un'idea sulla mediazione senza averne avuto alcuna esperienza.

A volte le parti arrivano in mediazione pensando che il compito del mediatore sia quello di fare una proposta che medi tra le opposte richieste avanzate da ciascuna. Spesso, in particolare i legali che le assistono, partono dalla convinzione che la mediazione sia un'inutile reiterazione da parte del mediatore di tentativi di accordo già in precedenza sperimentati senza alcun esito. Ciò discende dal fatto che la mediazione viene spesso interpretata come una procedura di transazione dell'oggetto controverso che comporta la reciproca rinuncia di ciascuna parte ad alcune delle originarie pretese, e non come l'opportunità di mettere in gioco e considerare anche altri interessi che magari sono essenziali per le parti e che non potrebbero mai trovare soddisfazione in un successivo giudizio (come ad es. l'interesse a mantenere un rapporto di fornitura, ovvero a recuperare un'immagine commerciale, o a non compromettere un rapporto familiare). Talvolta succede che la decisione di procedere con la mediazione non sia ancora presa al momento del primo incontro o che la scelta iniziale (della parte o del legale) di non aderire alla procedura venga mutata dopo il colloquio informativo con il mediatore. Nella maggior parte dei casi in cui le parti si incontrano per la prima volta in mediazione, appena hanno la possibilità di esprimersi, iniziano subito a discutere del loro conflitto chiedendo soprattutto di sapere anticipatamente qual è la posizione dell'altra parte su una determinata questione, considerata pregiudiziale anche rispetto alla decisione di aderire alla mediazione, talvolta senza neppure ascoltare l'introduzione informativa del mediatore o senza lasciarlo finire di parlare.

Spesso il chiarimento delle reciproche posizioni su una specifica questione diventa per la parte un "primo" passo necessario e imprescindibile per decidere se andare avanti con la mediazione dopo l'informazione gratuita del Mediatore.

Frequentemente le parti quando si presentano al primo incontro vogliono subito sentire quale sia la posizione o l'intenzione dell'altra parte e talvolta il conflitto è così sentito e acceso che le stesse parti (soprattutto se si incontrano per la prima volta dopo molti

Clausole standard di Curia

Clausola di mediazione per i contratti

Per tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto le Parti si impegnano ad esperire, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.

Clausola di mediazione per gli atti costitutivi e/o gli statuti societari

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, dovrà essere esperito, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento vigente.

Clausola multi-step di mediazione/arbitrato (per avvalersi dei servizi di mediazione e di arbitrato amministrato)

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Clausola multi-step di mediazione/arbitrato (per avvalersi dei servizi di mediazione e di arbitrato amministrato) nel caso di controversie societarie, da inserire quindi nell'atto costitutivo o nello statuto societario

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di Mediazione/Arbitrato vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il Tribunale Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum.

Clausola compromissoria semplice, ossia per avvalersi del solo servizio di arbitrato amministrato

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato amministrato in conformità al Regolamento vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

anni) non sono per nulla interessate ad ascoltare il mediatore e non vedono l'ora di esporre le proprie ragioni confrontandosi magari animatamente con l'altra parte. E allora in tali casi può sorgere il dubbio su quand'è che inizia la vera mediazione e dove finisce il primo incontro informativo gratuito.

Come deve comportarsi il Mediatore che è stato specificatamente formato per agevolare il dialogo tra le parti se, subito dopo aver spiegato il suo ruolo di facilitatore, le parti iniziano a discutere prima ancora di esprimersi sulla volontà di aderire alla procedura di mediazione? Come può interrompere la comunicazione tra le parti per chiedere loro se vogliono fare la mediazione quando le stesse sono già in mediazione?

Solo la sensibilità e l'esperienza del Mediatore possono guidare il suo intervento in questa delicata fase in cui, una volta spiegato in cosa consiste la mediazione e le possibilità che offre la procedura, dovrà cercare di aiutare le parti e i loro legali a prendere una decisione chiara e consapevole innanzitutto sulla volontà di procedere o meno con la mediazione assumendosi anche i relativi costi, e ciò necessariamente prima di avviare la successiva fase di mediazione. Non è certamente facile capire quale sia il momento e il modo in cui il Mediatore può, senza rinnegare il proprio ruolo, inserirsi nella discussione spesso "animata" per richiamare l'attenzione sulla prima questione su cui le parti devono decidere autonomamente e quindi sulla scelta di mettersi in gioco con la mediazione. Soltanto quando il Mediatore avrà aiutato le parti a valutare ed esprimere chiaramente la volontà di scegliere la mediazione potrà essere sicuro però di aver rispettato il principio fondamentale su cui si regge la mediazione, il rispetto della volontà delle parti in ogni momento della procedura e quindi fin dal suo inizio.

Diverso sarà ovviamente il caso in cui si presentino al primo incontro soltanto i legali delegati dai rispettivi clienti ad esempio in una controversia in materia bancaria, dal caso in cui si incontrino due fratelli per una questione ereditaria dopo anni che non si parlano a causa di violenti conflitti familiari.

Diversa l'emotività dei presenti, più complesse l'attività di preparazione dell'incontro e le valutazioni che possono far decidere alla parte di andare oltre l'incontro informativo. Diverso quindi il processo di formazione della volontà delle parti anche in ordine alla decisione di procedere con la mediazione.

Più completo e più dettagliato potrà essere il contenuto dell'introduzione informativa del mediatore in tali ultimi casi, tenendo conto anche della specificità della tipologia di conflitto, ove avrà chiaramente lo scopo di far acquisire alle parti, nonostante l'accesa conflittualità che spesso caratterizza i contrasti familiari o personali, la piena consapevolezza in ordine alle opportunità che potrà dare la mediazione, condizione necessaria per decidere di andare avanti oppure di abbandonare il tentativo di mediazione.

È chiaro allora che se deve essere fondata sulla volontà delle parti, che sono libere di scegliere la mediazione in ogni momento della procedura, la mediazione avrà inizio nel momento in cui avranno manifestato chiaramente la propria adesione.

Per la prima volta infatti le parti hanno la possibilità di scegliere con la mediazione come risolvere una questione controversa e partecipare "personalmente" insieme ai legali e al Mediatore alla ricerca ed elaborazione delle possibili soluzioni senza delegare la decisione ad un terzo (giudice o arbitro che sia), ciò che conta allora è che sia sempre una scelta "consapevole" e adeguatamente informata fin dal primo incontro con il Mediatore e quindi dalla decisione di scegliere o meno la mediazione.

CURIA MERCATORUM
Via Roma, 4 - Centro Cristallo
31020 Lanceno di Villorba (TV)
Tel. 0422.917891
Fax 0422.917893
E-mail: info@curiamercatorum.com
www.curiamercatorum.com

Chiuso in macchina il
27 giugno 2014

NEWSLETTER
Anno XVIII - Numero 1-2/2014
Periodico trimestrale
www.curiamercatorum.com
info@curiamercatorum.com

Reg. Trib. TV n° 1024
Poste Italiane S.p.A
Spedizione in abbonamento Postale
70% - DCB TV
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)

DIRETTORE RESPONSABILE
Marco D'Eredità

REDAZIONE
Giulia Poli
Adam Leopoldo Salama
Laura Biasin

Stampa: Grafiche San Vito
V.lo Biban, 21 - Biban di Carbonera (TV)
Tel. 0422.445787 - Fax 0422.699161